CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3230

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, ARMATO, SCALIA VITO, ZANIBELLI, CERUTI CARLO, SINESIO, BORRA, SABATINI, BORGHI, BIAGGI NULLO, GITTI, COLLEONI, CANESTRARI, CENGARLE, GIRARDIN, CAVALLARI NERINO, GAGLIARDI, TOROS, BUZZI, CARRA, BIANCHI GERARDO, LA PENNA, COLASANTO, MAROTTA VINCENZO, RAMPA, CAPPUGI

Presentata il 7 giugno 1966

Modifiche alle norme relative alla giurisdizione della Corte dei Conti e ai giudizi di responsabilità e di conto nei confronti degli amministratori di Enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (articolo 103, comma secondo). Non sembrano possibili dubbi che la giurisdizione della Corte comprenda non solo la contabilità dello Stato, ma anche quella degli enti territoriali minori, oltre a quella degli altri enti pubblici.

Finora, però, la responsabilità contabile dei tesorieri e dei contabili delle province, dei comuni, dei consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle università agrarie, dei consorzi di irrigazione, ecc., era attribuita alla giurisdizione dei Consigli di prefettura, che erano competenti anche per certi casi di responsabilità civile, oltre che di tesorieri e contabili, anche di amministratori, funzionari e impiegati degli stessi enti. Tuttavia, con sentenza n. 55, depositata il 3 giugno 1966, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni relative ai Consigli di prefettura facendone così venir meno le competenze giurisdizionali.

Infatti, i Consigli di prefettura non realizzano la necessaria distinzione fra giudice e parte (in contrasto con l'indipendenza prescritta all'articolo 108), né garantiscono sufficientemente la difesa (in contrasto con l'articolo 24) ed inoltre non garantiscono neanche la soggezione dei giudici alla sola legge (articolo 101 della Costituzione), in quanto i Consigli di prefettura, per la loro composizione, sono sottoposti alla volontà del potere esecutivo.

È necessario, dunque, dovendosi procedere rapidamente ad una riforma, per colmare il vuoto giuridico creatosi a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, articolare la Corte dei conti in sede locale e, più precisamente, regionale. Già in base agli articoli 5 e seguenti della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, tale articolazione è stata prevista, com'è noto, su base regionale, limitatamente, però, alle funzioni di controllo della Corte stessa.

Due soluzioni sono astrattamente possibili per attuare tale articolazione: o istituire delle sezioni della Corte presso le delegazioni re-

gionali, di cui alla tabella *A* annessa alla citata legge 20 dicembre 1961, n. 1345, o costituire organi esplicitamente sottordinati di primo grado, analogamente agli organi di giustizia amministrativa previsti dall'articolo 125 della Costituzione.

La prima soluzione – adottata all'articolo 1 della presente proposta di legge – è apparsa preferibile e più corretta in quanto, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma della Costituzione, « non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali ».

Per non far perdere il doppio grado di giurisdizione (com'è noto, attualmente, le decisioni definitive dei consigli di prefettura sono appellabili con ricorso alla Corte dei conti), l'articolo 2 della presente proposta prevede l'appello alle Sezioni riunite della Corte contro le pronunce delle Sezioni giurisdizionali singole.

L'articolo 3 contiene, sia pur succintamente, i precetti necessari al funzionamento delle Sezioni, prevedendo modifiche all'articolo 310 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. In tal modo è stata conservata sostanzialmente la disciplina della resa dei conti ed è stato previsto e regolato il potere di denuncia delle responsabilità contabili e amministrative.

Gli articoli dal 4 al 16 concernono i problemi del personale.

Si è, in primo luogo, ritenuto che tra l'alternativa che si poneva in sede di primo « intervento » tra aumento di organico e collocamento fuori ruolo, dovesse essere seguita la seconda soluzione, in quanto avente i caratteri della provvisorietà e trattandosi di sistema idoneo ad essere utilizzato quando le effettive esigenze giudiziarie non potessero essere previste, non avendosi né una esperienza diretta, né potendo utilizzarsi quella di fatto inesistente dei Consigli di prefettura.

Inoltre viene stabilito che i magistrati in servizio presso le delegazioni regionali di cui all'articolo 5 della citata legge del 1961, n. 1345, possano, con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, essere assegnati alle sezioni giurisdizionali.

Fra le varie norme contenute in questa parte della proposta di legge relativa al personale, va richiamata l'attenzione in particolare su quelle contenute dall'articolo 7, che garantiscono l'inamovibilità dei magistrati, cui si è ampiamente riferita la citata sentenza della Corte costituzionale, e la possibilità di rientro nella sede centrale.

La disponibilità di posti alla funzione iniziale del personale di magistratura ha anche consigliato la previsione di un concorso per titoli e colloquio, volto a conferire i posti che risulteranno disponibili. Da tale strumento di reclutamento, nonostante le perplessità da molti manifestate, non si è ritenuto di poter prescindere per assicurare i servizi di istituto.

La presente proposta di legge riguarda anche il personale diverso da quello di magistratura e prevede le promozioni e gli spostamenti necessari per la costituzione dei nuovi uffici, nonché disposizioni atte ad assicurare la copertura dei posti, che si renderanno vacanti.

Anche per questi posti è stato previsto il sistema del concorso, assicurando peraltro al personale già dipendente più favorevoli condizioni per avanzamenti di carriera.

Poiché la presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto giuridico inammissibile in una così delicata materia, essa costituisce un preciso adempimento costituzionale da parte del Parlamento: per tali motivi la copertura finanziaria dovrà essere assicurata mediante opportune variazioni di bilancio, non potendosi provvedere mediante coperture di carattere occasionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In ogni sede di delegazione regionale della Corte dei conti, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, modificata con la legge 13 luglio 1965, n. 883, è istituita una sezione giurisdizionale della Corte stessa, con la medesima competenza di cui alla suddetta tabella *A*, nonché la giurisdizione sulle materie già di competenza dei Consigli di prefettura in sede giurisdizionale.

Presso ciascuna sezione è istituito un ufficio del Pubblico ministero composto di un vice-procuratore generale e di almeno due sostituti procuratori generali.

Per la Sicilia le attribuzioni indicate nel presente articolo sono esercitate dalla sezione giurisdizionale, istituita con l'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

È abrogata la competenza prevista dall'articolo 66 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo 3, n. 4, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

ART. 2.

Per la composizione ed il funzionamento delle sezioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni. Il procedimento dinanzi le sezioni è regolato dalle norme contenute dal suddetto testo unico e da quelle previste dal regolamento di procedura per i giudizi dinanzi la Corte stessa, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, in quanto non modificate dalla presente legge.

Avverso le pronunce delle sezioni può essere proposto appello alle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 67 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

ART. 3.

L'ultimo inciso, dalle parole « ed è sottoposto » in poi, del quarto comma, e i commi quinto e sesto dell'articolo 310 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« I conti, corredati dalla documentazione di legge e dalle eventuali osservazioni degli organi di vigilanza e di tutela, sono depositati, a cura di questi ultimi, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui ne hanno

avuto ricezione, presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

Gli organi preposti all'amministrazione degli enti interessati e quelli di vigilanza e di tutela sono tenuti a far denuncia agli uffici del Pubblico ministero presso la Sezione di cui al comma precedente dei fatti dai quali possano emergere responsabilità contabili o amministrative.

Possono essere chiamati a rispondere del danno, oltre che gli autori dello stesso, anche i funzionari che, tenuti alla denuncia, l'abbiano omessa per dolo o colpa grave ».

ART. 4.

I magistrati della Corte dei conti, destinati alle Sezioni giurisdizionali ed agli uffici del Pubblico ministero, di cui al precedente articolo 1, sono collocati fuori ruolo per un numero di posti, suddivisi fra le varie funzioni, non superiore a quello indicato nella tabella *A*, allegata alla presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I posti contemplati nella tabella *A*, indicata al precedente comma, sono coperti mediante promozione di magistrati della funzione immediatamente inferiore, mediante assegnazione a domanda di magistrati di pari funzione e mediante assegnazione di magistrati di prima nomina.

ART. 5.

Con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, possono essere assegnati alle Sezioni giurisdizionali, di cui all'articolo 1 della presente legge, anche i magistrati in servizio presso le delegazioni regionali di cui all'articolo 5 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

ART. 6.

I posti indicati nella tabella *C*, allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, vengono portati in aumento a quelli previsti dalla tabella *B*, annessa alla stessa legge.

È abrogata l'ultima parte del secondo comma, dell'articolo 23 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

ART. 7.

I magistrati collocati nella posizione di fuori ruolo per le esigenze della presente legge e quelli assegnati alle Delegazioni regionali, di cui all'articolo 5 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono sostituiti, ove ne fac-

ciano richiesta, secondo l'ordine di anzianità, mediante nuove promozioni o assegnazioni.

I magistrati di cui al precedente comma, che siano stati in servizio presso sedi regionali della Corte senza il loro consenso per un periodo complessivo di almeno quattro anni, non possono essere nuovamente destinati a tali sedi in occasione di successive promozioni.

Agli effetti della precedente disposizione non si computano i periodi di servizio prestati presso la Delegazione regionale o la Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo 4, i magistrati della Corte non possono essere destinati ad altra sede senza il loro consenso.

In caso di rientro nella sede centrale, il magistrato cessa dalla posizione di fuori ruolo e, qualora non esista nella propria funzione disponibilità di organico, viene collocato nella posizione di soprannumero. In tale ipotesi, dovrà essere lasciato scoperto un posto nella funzione iniziale.

Il soprannumero cessa in occasione della formazione della prima vacanza organica.

ART. 8.

Per il conferimento dei posti che, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, si rendono disponibili nella funzione di referendario, il concorso per titoli ed esami, previsto dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, potrà essere sostituito, per una sola volta e per un numero di posti non superiore a quello complessivamente indicato nell'allegata tabella *A*, da un concorso per titoli ,integrato da un colloquio.

Saranno ammessi a partecipare a detto concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

ART. 9.

Al disimpegno dei servizi per le Sezioni giurisdizionali e per gli Uffici del Pubblico ministero provvedono gli impiegati delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria della Corte dei conti, i quali sono collocati fuori ruolo per un numero di posti, suddivisi fra le varie qualifiche, non superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G*, allegate alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti.

I posti contemplati nelle tabelle di cui al precedente comma, sono coperti mediante promozioni di impiegati della qualifica immediatamente inferiore, mediante trasferimenti, a domanda o d'ufficio, di impiegati di pari qualifica e mediante concorsi, da bandirsi per l'accesso alla qualifica iniziale delle rispettive carriere, per la totalità o parte dei posti indicati nelle tabelle stesse.

ART. 10.

Alla copertura dei posti che, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, si rendono disponibili nella qualifica di vice direttore di segreteria o di revisione, si provvederà – per una sola volta e per un numero di posti non superiore a quello complessivamente indicato nell'allegata tabella *B* – mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, al quale saranno ammessi gli impiegati della carriera di concetto, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Corte dei conti.

Gli impiegati di cui al comma precedente dovranno essere muniti almeno del diploma di istruzione secondaria di II grado e possedere un'anzianità di servizio effettivo prestato nella carriera di concetto di almeno sei anni o che abbiano almeno dodici anni di servizio presso la Corte dei conti di cui tre prestati nella carriera di concetto.

ART. 11.

Alla copertura dei posti che, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, si rendono disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto della Corte dei conti, si provvederà, per una sola volta e per un numero di posti non superiore a quello complessivamente indicato nell'allegata tabella *C*, mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, al quale saranno ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 173 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dei posti messi a concorso un terzo sarà riservato agli impiegati della carriera esecutiva della Corte dei conti, che abbiano una anzianità di servizio di almeno tre anni.

Anche gli impiegati di cui al precedente comma debbono essere in possesso dei requisiti indicati nel menzionato articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 12.

Alla copertura dei posti che, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, si rendono disponibili nella qualifica iniziale della carriera esecutiva della Corte dei conti, si provvederà, per una sola volta e per un numero di posti non superiore a quello complessivamente indicato nell'allegata tabella *D*, mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, al quale saranno ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 182 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dei posti messi a concorso un terzo sarà riservato agli impiegati delle carriere di dattilografia ed ausiliaria della Corte dei conti, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

ART. 13.

Alla copertura dei posti che, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, si rendono disponibili nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, si provvederà, per una sola volta e per un numero di posti non superiore a quello indicato nella allegata tabella *E*, all'assunzione degli idonei nei concorsi già espletati dalla Corte per tale personale o, in mancanza, mediante un pubblico concorso, consistente in una prova pratica di scrittura a macchina, al quale saranno ammessi coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

ART. 14.

Alla copertura dei posti che, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, si rendono disponibili nel ruolo della carriera ausiliaria – personale addetto agli uffici e tecnico – della Corte dei conti, si provvederà, per una sola volta e per un numero di posti non superiore a quello complessivamente indicato nelle allegate tabelle *F* e *G*, mediante pubblici concorsi per titoli, ai quali saranno ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 190 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso per agente tecnico sarà integrato da una prova di idoneità tecnica.

Ai concorsi previsti dal presente articolo può applicarsi la disposizione di cui all'ultimo comma del già menzionato articolo 190.

ART. 15.

I concorsi previsti dai precedenti articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 dovranno essere espletati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ad essi si applicano, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Le Commissioni giudicatrici, nell'esame dei titoli, potranno fissare un punteggio minimo, per il conseguimento dell'idoneità, anche superiore a sei decimi.

Ai colloqui indicati negli articoli 8, 10, 11 e 12 della presente legge saranno ammessi i candidati risultati idonei dopo l'esame dei titoli.

I limiti di anzianità richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti, in servizio alla entrata in vigore della presente legge, sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto della suddetta disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

ART. 16.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle opportune variazioni di bilancio, atte ad assicurare la copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente legge, anche mediante revisione delle spese già sostenute per il funzionamento dei Consigli di prefettura in sede giurisdizionale.

TABELLA *A*

MAGISTRATURA

FUNZIONI	NUMERO DEI POSTI
Presidenti di Sezione	18
Consiglieri	54
Vice Procuratori generali	18
Primi Referendari Referendari	90
Totale	180

TABELLA *B*

PERSONALE DI SEGRETERIA

QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
Direttori capi di segreteria . . .	18
Direttori di segreteria di I classe .	50
Direttori di segreteria di II classe Vice direttori di segreteria . . .	37
Totale . . .	105

TABELLA *C*

PERSONALE
DELLA CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
Segretari . . . . . . Segretari aggiunti . . . . . . Vice Segretari	72

TABELLA *D*

PERSONALE
DELLA CARRIERA ESECUTIVA

QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
Archivisti superiori	10
Archivisti capi	26
Primi archivisti	18
Archivisti . . . . . . Applicati . . . . . . Applicati aggiunti	56
Totale . . .	110

TABELLA *E*

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

	NUMERO DEI POSTI
Dattilografi	90

TABELLA *F*

PERSONALE
DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Personale addetto agli uffici

QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
Commessi capi	6
Commessi	12
Uscieri capi	36
Uscieri	
Inservienti	
Totale . . .	54

TABELLA *G*

PERSONALE
DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Personale tecnico

QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
Agenti tecnici capi	18
Agenti tecnici	